



N. 2046/19 SENT.
N. 2027/A/16 R.G.
N. 11275/19 C.T.O.N.
N. 466/19 REP.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco Dott.ssa Elisabetta Lucia De Napoli ha
pronunciato la

SENTENZA

Nella causa civile n. 2027/A R.G. degli affari contenziosi dell'anno 2016
vertente

TRA

[redacted] Agostino elett.te dom.to in Ercolano alla Via Panoramica n. 60 presso lo
studio dell'Avv.to Tiziana Pane, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Tiziana Pane e
Pierluigi Telese giusta procura a margine della citazione

Attore

E

[redacted] S.p.a. elett.te dom.ta in [redacted] alla
[redacted]

rapp.ta e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

Convenuta

OGGETTO

Inadempimento contrattuale

CONCLUSIONI

Per l'attore come da verbale e comparsa conclusionale: condannare al pagamento
della somma di Euro 6563,86 oltre interessi e rivalutazione con la condanna alle
spese di giudizio con attribuzione;

per la convenuta come da comparsa: rigetto della domanda con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si omette di esporre lo svolgimento del processo atteso che, ex art. 132 c.p.c.
come novellato dalla legge n. 69/09, la sentenza deve contenere unicamente la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Veniva attivata la procedura di mediazione.

Trattasi di finanziamento con cessione pro solvendo del quinto dello stipendio e
sussiste la competenza del Giudice di Pace, laddove trattasi di azioni personali
risarcitorie o restitutorie purchè rientrino nella competenza per valore del Giudice

[Handwritten signature]

di Pace (sez. Unite Cass. 21582/11). L'accertamento della clausola contrattuale costituisce un antecedente logico per decidere il fondamento della causa, ossia la restituzione delle somme relative alle commissioni e alle quote assicurative essendo stato estinto anticipatamente il contratto.

La domanda va accolta nei limiti di seguito precisati.

L'attore agisce per il rimborso di quanto corrisposto per le commissioni e per costi assicurativi avendo estinto anticipatamente il contratto di mutuo n. 143611.

Precisamente alla 49^a rata veniva estinto anticipatamente il contratto.

Agli atti vi è la copia del contratto e il conteggio per l'estinzione anticipata.

Trattasi di contratto di finanziamento rimborsabile in più rate periodiche mediante cessione di un quinto dello stipendio.

In proposito, è opportuno sottolineare che, sulla scorta di ormai consolidati orientamenti condivisi dai Collegi ABF, in fattispecie di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è riconosciuto al cliente il diritto a ottenere direttamente dall'intermediario la restituzione della quota di premio assicurativo a suo tempo interamente versato, ma non goduto a causa dell'estinzione medesima (fra le tante, cfr. ABF Napoli nn. 1055 e 1452 del 2010, n. 359 del 2011, n. 746 del 2012; cfr. altresì ABF Milano n. 776 del 2012). Nel caso in cui – si legge nell'Accordo – il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato (Collegio di Roma n. 449/13).

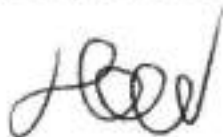
Si tratta di una questione che investe la trasparenza, sia nella fase dell'informativa precontrattuale, sia in quella contrattuale non sempre rigorosa e tale, quindi, da ingenerare l'assunzione di obblighi in maniera non sufficientemente consapevole da parte del consumatore. Difatti palesemente vessatorie alla luce di quanto su evidenziato sono le clausole accettate per iscritto dal contraente debole e che prevedono la irripetibilità delle somme corrisposte per commissioni, premi assicurativi in caso di estinzione anticipata (c.f.r. contratto in atti). Tali clausole, a prescindere dalla approvazione per iscritto, sono da considerarsi nulle.

[Firma]

Con riferimento alle spese sostenute al momento della sottoscrizione del finanziamento (un mutuo o una cessione del quinto dello stipendio o della pensione) nel contratto spesso, come anche nel caso di specie, è poco chiara la qualificazione delle spese non ripetibili (up-front) rispetto a quelle che devono invece imputarsi a un meccanismo di maturazione progressiva e, come tali, suscettibili di restituzione parziale in caso di estinzione anticipata (recurring). solidato orientamento dei Collegi dell'ABF, va riconosciuta la rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, secondo i seguenti criteri: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni finanziarie e/o bancarie (comunque denominate), nonché le altre commissioni, come le commissioni d'intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara e trasparente ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue. Ciò anche in virtù dell'art. 1370 c.c., secondo cui le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano nel dubbio a favore dell'altro.

Pertanto, anche le somme versate a titolo di premio assicurativo per la stipulazione di polizze connesse al rischio del credito (solitamente mediante l'adesione a polizze collettive ove il rischio assicurato è costituito da decesso, infortunio, malattia, dalla sopravvenuta invalidità permanente da infortunio o malattia del soggetto finanziato, o dalla sua sopravvenuta incapacità lavorativa), oltre che le commissioni bancarie e finanziarie, in mancanza di criteri di calcolo indicati nella documentazione contrattuale, devono essere restituite al cliente in misura proporzionalmente corrispondente alle quote riferibili al periodo non goduto, difettando diversi criteri contrattuali oggettivi e ragionevoli (tra le tante, si vedano le pronunce 776/2012 del collegio Milano e 1169/2013 del collegio di Roma).

Per quanto attiene alla polizza (credit protection insurance) si è anche ritenuto che



la clausola che ne prevede la vigenza obbligatoria anche dopo l'estinzione anticipata (totale o parziale) del finanziamento sia nulla (ma la nullità riguarda solo la clausola, non l'intero contratto) perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi previsti dal contratto, violando la buona fede. Lo stretto nesso funzionale che lega il contratto di finanziamento alla copertura assicurativa (obbligatoria per legge nei casi di cessione del quinto) comporta che la parte di premio che corrisponde al periodo non goduto di copertura del rischio sia indebita e debba essere restituita (si veda la decisione 449/2013 del collegio di Roma).

Inoltre, al riguardo va precisato che tale previsione discende dalla norma sopravvenuta (D.L. 18.10.2012, n.179, conv. in legge 17.12.2012, n.221; artt. 15 quater-15 sexies) e, comunque, si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.

Il comportamento tenuto dall'intermediario concretizzatosi nell'escludere il diritto del consumatore a qualsiasi rimborso in caso di estinzione anticipata del prestito e, quindi, nel non retrocedere al cliente la parte non goduta delle componenti di costo soggette a maturazione nel tempo è contrario alla buona fede e alla correttezza (Cass. sez unite n. 26725/07).

Secondo, una parte della giurisprudenza di merito (sentenza del Tribunale di Parma del 27/11/15), in caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e/o con delegazione irrevocabile di pagamento, il cliente ha diritto ad ottenere, a titolo risarcitorio, il rimborso delle commissioni e degli oneri corrisposti anticipatamente e non maturati in seguito all'intervenuta anticipata estinzione attuata in violazione dell'art.39 D.P.R. 180/1950.

La violazione della disposizione imperativa citata, la quale è volta appunto a contrastare la lievitazione del costo complessivo per il cliente, anche secondo la Circolare Bankitalia n.192691/2009, risulta applicabile non solo alle cessioni del quinto, ma ad ogni altra operazione assimilabile, quale, ad esempio, la delegazione irrevocabile di pagamento.

La prescrizione poi è decennale trattandosi di domanda restitutoria di somme.

[Handwritten signature]

Dunque, esaminando il quantum, nel contratto sono previste somme trattenute per Commissioni in favore della convenuta, d'intermediazione, per provvigioni intermediario, premio polizza.

Si osserva che le commissioni di attivazione e gestione pratica non possono essere restituite perché facenti parte della fase preliminare di conclusione del contratto, mentre le altre commissioni, ossia di gestione pratica (da cui va sottratta la somma già avuta), commissioni di intermediazione e di restituzione costi assicurativi, vanno restituite in proporzione alle rate essendo stato il contratto estinto anticipatamente.

Dacchè, non può ritenersi valida la clausola del contratto che prevede la non restituibilità delle commissioni in caso di estinzione anticipata e, tenuto conto di quanto già percepito dall'istante, allo stesso spetta la somma di Euro 2712,39 oltre interessi nella misura legale dalla data di estinzione anticipata.

Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo che segue con attribuzione.

PQM

Il Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:

- 1- Condanna l' [redacted] S.p.a. al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 2712,39 oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata in favore dell'istante;
- 2- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite per l'intera causa di Euro 1225,00 di cui Euro 125,00 per esborsi ed Euro 1100,00 per compenso onnicomprensivo al difensore, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Pomigliano d'Arco

13/07/18

Il Giudice di Pace

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
di POMIGLIANO D'ARCO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

n. 08 NOV. 2019

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Maddalena Cerbone

beno